



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Medaglia d'oro al merito civile

VERBALE DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 19/04/2021

Deliberazione nr.12

Oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI, REALIZZATE IN STRUTTURE ATTREZZATE – LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160".

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Aprile alle ore 09:11 e seguenti in Castellammare di Stabia, in videoconferenza per emergenza COVID-19, ai sensi dell'art.73 comma I del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 così come esplicitato nelle disposizioni di cui al decreto del Presidente prot.n16030 del 27/03/2020, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, e giusta convocazione prot.n.25403 del 15.04.2021, si è riunito in seduta ordinaria pubblica ed in 1^a convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del consigliere anziano D'APICE Emanuele e con l'assistenza del Segretario Generale Loredana Lattene.

Pres Ass

Pres Ass

1)Sindaco CIMMINO Gaetano	X	
2) CUOMO Laura		X
3) D'APICE Emanuele	X	
4) de ANGELIS Massimo		X
5) DE FILIPPO Nicola	X	
6) DE SIMONE Annamaria	X	
7) DI MAIO Barbara	X	
8) DI MARTINO Andrea	X	
9) DONNARUMMA Maria C.tta	X	
10) ESPOSITO Eutalia	X	
11) ESPOSITO Rosa	X	
12) FEDERICO Antonio	X	
13) GENTILE Salvatore	X	

14) IOVINO Francesco	X	
15) LUCARELLI Alfonso	X	
16) MAIELLO Annamaria	X	
17) MARESCA Vincenza	X	
18) MORLINO Giulio	X	
19) NAPPI Francesco	X	
20) NASTELLI Giovanni	X	
21)SANTANIELLO Enrico	X	
22)SCALA Antonio	X	
23)SICA Ernesto	X	
24)TITO Catello	X	
25) UNGARO Vincenzo		X

In complesso N. 22 consiglieri presenti e N. 3 consiglieri assenti.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTEZZATE -LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

isto l'articolo 1 comma 837 della Legge n. 160/2019, con il quale è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Richiamate le disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 838 a 845, della Legge n. 160/2019;

Dato atto che il suddetto canone sostituisce la previgente entrata inerente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) / il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti previsti dai commi 639, 667 e 668, articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Considerato che il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di **CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)**.

Dato atto che:

il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del comune (superiore a 10.000 abitanti) individuabile a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Inoltre si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs 507/93 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 denominata Tarig

Considerato:

- che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno:

- adottare il regolamento per disciplinare il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come da bozza allegata alla presente delibera, in linea con le vigenti disposizioni normative e al fine di adattarlo alla realtà dell'Ente;
- provvedere alla contestuale determinazione dei coefficienti tariffari per la quantificazione del canone, determinati in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata, come da allegati "A" - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE, DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE SPECIFICHE, che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento allegato al presente atto;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

Visto l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione bilancio di previsione 2021/2023, al 31 gennaio 2021;

Preso atto che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;

Ravvisata la natura patrimoniale del canone di cui trattasi che, pertanto, esclude l'obbligo di trasmissione del regolamento per la successiva pubblicazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto altresì che la gestione della tassa in parola risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla società SO.G.E.T. S.p.A., come da contratto in essere.

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Tenuto conto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Dato atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019.

il Vigente Statuto comunale;

il Vigente Regolamento di contabilità armonizzata;


Alla luce di tutto quanto sopra esposto e sulla base del quadro normativo che regola la materia, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive, attesta quanto segue:

- ✓ *che la parte narrativa/istruttoria, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate;*
- ✓ *che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto.*

Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dr. Antonio VERDOLIVA




Tutto ciò premesso, preso atto di quanto innanzi precede,

l'Assessore al ramo propone che il Consiglio Comunale deliberi:

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi in premessa, il **"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE -LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.**, allegato alla presente deliberazione e composto da n. 22 articoli ed un allegato "A" - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE, DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE SPECIFICHE ;
3. di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, e che pertanto dalla data dell'entrata in vigore del suddetto regolamento non è più applicabile, alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il regolamento in materia di TOSAP/COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il regolamento che disciplina la TARI/TARIP;
4. di dare atto che per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
5. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento sul sito internet del Comune nella sezione "Regolamenti";
6. di trasmettere copia del presente Regolamento per opportuna conoscenza alle associazioni di categoria;
7. Di dare atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019.

L'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE


Dr.ssa Stefania AMATO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE -LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Antonio Verdoliva:

- ✓ a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, **esprime** il seguente parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ✓ Attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto .

Castellammare di Stabia, 17/2/2021

Il Dirigente
Dott. Antonio Verdoliva

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Antonio Verdoliva, a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- ✓ in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere:
_FAVOREVOLE;
- ✓ attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
- ✓ Attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto.

Castellammare di Stabia,17/2/2021

Il Dirigente
Dott. Antonio Verdoliva

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA



Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 comma 837 e segg)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del.....

indice

- art.1 Oggetto
- art.2 Disposizioni generali
- art.3 Presupposto
- art.4 Soggetto passivo
- art.5 Commercio su aree pubbliche
- art.6 Rilascio dell'autorizzazione
- art.7 Criteri per la determinazione della tariffa
- art.8 Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici
- art.9 Determinazione delle tariffe annuali
- art.10 Determinazione delle tariffe giornaliere
- art.11 Determinazione del canone
- art.12 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
- art.13 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- art.14 Occupazione per commercio itinerante
- art.15 Modalità e termini per il pagamento del canone
- art.16 Accertamenti - Recupero canone
- art.17 Sanzioni e indennità
- art.18 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- art.19 Sospensione dell'attività' di vendita
- art.20 Autotutela
- art.21 Riscossione coattiva
- art.22 Disposizioni finali

All.to "A" - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE, DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE SPECIFICHE



Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di **CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)**.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del comune (superiore a 10.000 abitanti) individuabile a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs 507/93 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 denominata Tarig.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento generale del commercio su aree pubbliche e al minuto.
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nei box mercati coperti, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette dal predetto Regolamento.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di **10 anni** che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al predetto Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.



Articolo 8

Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il Comune di **CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)** con una popolazione di **64.466** abitanti appartiene alla classe terza (popolazione compresa **tra 30.000 e 100.000 abitanti**) le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate **in categorie**, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico mercatale le strade del Comune sono classificate come **unica categoria**.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in ragione delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, è determinata dalla disponibilità dell'area, dal vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, dal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dall'impatto ambientale sull'arredo urbano ed è individuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in **un'unica categoria** viaria precitata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore o fasce orarie, fino a un massimo **di 9**, in relazione all'orario effettivo compreso nella fascia di ore prevista ed in ragione della effettiva superficie occupata.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una **riduzione del 40** per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro o del banco di vendita.

Articolo 12

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 13

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 14

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività possono avere luogo nel rispetto del Regolamento Generale del commercio al minuto.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 15

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice ovvero, mediante strumenti elettronici consentiti dalla legge.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi **Euro 300,00=** sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (**massimo 3 rate**) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche anche a carattere ricorrente, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il **31 marzo**; per importi superiori a **Euro 300,00=** è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti rispettivamente il **31.3 - 30.6 - 30.9**.
4. Per le occupazioni presso mercati di tipo permanente, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a **Euro 300,00=** è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il **31.3 - 30.6 - 30.9**, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Nei casi di decorrenza della concessione in periodi intermedi, la rateizzazione deve essere rapportata alle prime scadenze utili. Per le occupazioni decorrenti successivamente alla scadenza dell'ultima rata il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui **all'art. 17** considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

11. In tutti i casi nei quali non è stata avviata l'attività di accertamento, di verifica o constatazione, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 DLgs 472/97 e smi.


Articolo 16 **Accertamenti - Recupero canone**

All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.



Articolo 17 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato **del 50 per cento**, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal

trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al punto precedente del presente articolo, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel **30 per cento** del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 18

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio.

L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 19

Sospensione dell'attività di vendita

L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 20

Autotutela

L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 21

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal R.D. 639/1910 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 22

Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Nei casi di affidamento in concessione della riscossione e dell'accertamento della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a soggetti iscritti nell'albo ministeriale ex art. 53 del DLgs

446/97 di cui alla legge 289/2000, il comune di **CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)** conferisce al soggetto affidatario anche la riscossione del presente Canone, in sostituzione delle precedenti entrate.



All.to "A"
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ORDINARIE, DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE SPECIFICHE

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD PERMANENTE (DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO)

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate coperte, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Categoria unica	€.50,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche, di durata fino ad un anno, di suolo e spazi pubblici destinati a mercati, fiere, sagre e manifestazioni di vario genere, istituiti su aree pubbliche aventi durata non superiore ad ore nove, anche se realizzati con strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
categoria unica	1,20

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al 31/12 dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

TARIFFE SPECIFICHE

coefficienti occupazioni temporanee

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	coefficienti occupazioni temporanee	
		fino a 7 ore	oltre 7 ore
occupazioni realizzate in mercati fino a 7 ore	1	0,36	0,4
occupazioni realizzata da spuntisti	1,2	0,90	0,99
Fuori mercato	0	1,39	1,53
occupazioni realizzate in occasione di Fiere e Festeggiamenti	0	3,40	3,74
occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0	0,60	0,66

giornaliera per metro quadrato per occupazioni fino a 7 ore

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE art 842	coefficiente	tariffa	mercato ricorrente rid. 40% art. 843
		fino a 7 ore		
ABBONATO	€ 1,20	0,36	€ 0,43	€ 0,26
SPUNTISTA	€ 1,20	0,90	€ 1,08	€ 0,65
FUORI MERCATO	€ 1,20	1,39	€ 1,67	€ 1,00
FIERE E FESTEGGIAMENTI	€ 1,20	3,40	€ 4,08	€ 2,45
MANIFESTAZIONI EVENTI E SAGRE	€ 1,20	0,60	€ 0,72	€ 0,43

giornaliera per metro quadrato per occupazioni oltre 7 ore

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE art 842	coefficiente	tariffa	mercato ricorrente rid. 40% art. 843
		oltre 7 ore		
ABBONATO	€ 1,20	0,40	€ 0,48	€ 0,29
SPUNTISTA	€ 1,20	0,99	€ 1,19	€ 0,71
FUORI MERCATO	€ 1,20	1,53	€ 1,83	€ 1,10
FIERE E FESTEGGIAMENTI	€ 1,20	3,74	€ 4,49	€ 2,69
MANIFESTAZIONI EVENTI E SAGRE	€ 1,20	0,66	€ 0,79	€ 0,48





Città di ***CASTELLAMMARE DI STABIA - NA***

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI



Castellammare di Stabia
Città Metropolitana di Napoli

Tipologia: ENTRATA
Protocollo N. 0011445/2021
Del: 19/02/2021 - Ora: 08:33:58

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Dirigente Settore Finanziario
LL.SS.

Prot. n. del

Verbale n. 115 del 18 febbraio 2021

Oggetto Parere dell'organo di Revisione sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale,
prot. n. 10753 del 17/02/2021:

“ REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. “

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castellammare di Stabia, nominato con delibera Commissariale n. 43 del 16/03/2018, composto da Daniele Cefalo, Pellegrino Del Grosso e Giuseppe Gennarelli, riunitosi in videoconferenza in data 18/02/2021,

Visti:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto,
- l'allegato **“ Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate – (legge 160/2019 comma 837 e segg.) “**
- la richiesta di parere in merito, pervenuta in data 15/02/2021,

- l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i; ed in generale, la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali,
- il comma 1 dell'art. 239 del Tuel che statuisce la necessità e obbligatorietà del parere dell'Organo di Revisione sulle proposte di regolamenti che concernono la applicazione dei tributi locali,

Considerato che:

- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il canone di concessione dei mercati, con decorrenza 01 gennaio 2021;

L'organo di Revisione in relazione alla proposta di delibera e all'allegato regolamento, nel rilevare:

- il rispetto del principio della coerenza,
- il rispetto del principio di semplificazione,
- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e del sistema di riscossione,

esprime parere favorevole

ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 Tuel, alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li 18 febbraio 2021

L'Organo di Revisione

Dr. Daniele Cefalo

Dr. Pellegrino Del Grosso

Dr. Giuseppe Gennarelli

Documento firmato digitalmente

(Il presente verbale viene redatto, confermato e sottoscritto mediante l'apposizione della firma digitale da parte dei componenti il Collegio dei Revisori, per essere successivamente trasmesso a mezzo PEC al protocollo del Comune di Castellammare.)



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Città Metropolitana di Napoli

I^a Commissione Consiliare – Finanze

Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio – Affari Legali e Partecipate

Protocollo n. _____ del _____ Marzo 2021

Oggetto: Approvazione n.1 provvedimento licenziato con verbale 153 del 18 marzo 2021 dalla I commissione nel verbale indicato

In riferimento all'oggetto si precisa che la I Commissione Consiliare Finanze, come da verbale indicato ha licenziato il provvedimento con la relativa votazione:

“Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate – Legge 27 dicembre 2019, n. 160”:

LICENZIAMENTO							
Annamaria De Simone	Vincenza Maresca	Andrea Di Martino	Francesco Iovino	Francesco Nappi	Ernesto Sica	Vincenzo Ungaro	Salvatore Gentile
Favorevole	Favorevole	Favorevole	Assente	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole

Distinti saluti
Castellammare di Stabia 18.03.2021

Il Presidente
Dott. Salvatore Gentile

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Medaglia d'oro al merito civile

CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 APRILE 2021

PUNTO NUMERO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI, REALIZZATE ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160".

ASSESSORE DI NARDO: Grazie Presidente. "Premesso che il comma 837 della Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, a decorrere dal primo gennaio 2021 impone ai Comuni e alle Città Metropolitane di istituire con proprio Regolamento, adottato ai sensi dell'Articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale canone sostituisce la TOSAP e la COSAP e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 dell'Art. 1 della Legge di bilancio 2020, i prelievi sui rifiuti previsti dai commi 639, 667 e 668 dell'Articolo 1 della Legge 147/2012. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono fasce di strada situate all'interno del centro abitato del Comune superiore a 10 mila abitanti, individuabili a norma dell'Articolo 1 comma 7 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo numero 285 DL 30 Aprile 1992. Il canone è disciplinato dagli Enti con Regolamenti adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'Articolo 52 del decreto legislativo numero 446 del 15 dicembre 1997. Pertanto si propone al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per occupazione aree Mercatali, realizzate anche in strutture attrezzate, composto da numero 22 articoli ed un Allegato A, determinazione delle tariffe ordinarie, coefficienti moltiplicatori e delle tariffe specifiche; di stabilire che il suddetto Regolamento è efficace dal primo gennaio 2021 e che pertanto dalla data dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento non è più applicabile l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e patrimonio disponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il Regolamento in materia di TOSAP e COSAP e relativamente ai casi di occupazione temporanea, di cui al comma 842 dell'Articolo 1 della legge 160/2019, il Regolamento che disciplina la TARI e TARIM. Di dare atto che per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge regolamentari vigenti; di pubblicare il Regolamento allegato al presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione Regolamenti; di trasmettere copia del presente Regolamento per opportuna conoscenza alle Associazioni di categoria. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. Grazie.

PRESIDENTE: Ringraziamo l'Assessore. Ci sono interventi?

CONSIGLIERE GENTILE: Signor Sindaco, Presidente, Consiglieri ed Assessori, il quarto punto all'ordine del giorno, Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali, realizzate anche in strutture attrezzate, legge 27 dicembre 2019 numero 460, è stato esaminato nelle sedute di commissione nei giorni 25 febbraio, 4 marzo e 18 marzo. Sono stati verificati i pareri di regolarità tecnica e contabile nonché il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Il provvedimento è stato licenziato con 7 voti favorevoli nella seduta del 18 marzo. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi procediamo con le dichiarazioni di voto.
Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione per appello nominale.

SI PROCEDE ALL'APPELLO PER LA VOTAZIONE.

1) CIMMINO	GAETANO	SI
2) CUOMO	LAURA	ASSENTE

3)	D'APICE	EMANUELE	SI
4)	de ANGELIS	MASSIMO	ASSENTE
5)	DE FILIPPO	NICOLA	SI
6)	DE SIMONE	ANNAMARIA	SI
7)	DI MAIO	BARBARA	SI
8)	DI MARTINO	ANDREA	SI
9)	DONNARUMMA	MARIA CONCETTA	SI
10)	ESPOSITO	EUTALIA	SI
11)	ESPOSITO	ROSA	SI
12)	FEDERICO	ANTONIO	SI
13)	GENTILE	SALVATORE	SI
14)	IOVINO	FRANCESCO	SI
15)	LUCARELLI	ALFONSO	SI
16)	MAIELLO	ANNAMARIA	SI
17)	MARESCA	VINCENZA	SI
18)	MORLINO	GIULIO	SI
19)	NAPPI	FRANCESCO	SI
20)	NASTELLI	GIOVANNI	SI
21)	SANTANIELLO	ENRICO	SI
22)	SCALA	ANTONIO	SI
23)	SICA	ERNESTO	SI
24)	TITO	CATELLO	SI
25)	UNGARO	VINCENZO	ASSENTE

PRESIDENTE – Con 22 voti favorevoli il provvedimento passa all'unanimità.

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano, confermiamo la stessa votazione precedente?

Favorevoli numero 22.

Oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI, REALIZZATE ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e s. m. e i. ;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012 convertito in L.213/2012 attestanti la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
- il parere dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, allegato al presente provvedimento a cui si rinvia;
- il verbale di approvazione n.153 della I Commissione Consiliare – Finanza – Ambiente - Sicurezza del 18 Marzo 2021;

Condivisa e fatta propria la relazione del Dirigente del Settore e la proposta dell'Assessore competente

Ravvisata la necessità di procedere in merito.

Con 22 voti favorevoli (Cimmino Gaetano, D'Apice Emanuele, De Filippo Nicola, De Simone Annamaria, Di Maio Barbara, Di Martino Andrea, Donnarumma Maria Concetta, Esposito Eutalia, Esposito Rosa, Federico Antonio, Gentile Salvatore, Iovino Francesco, Lucarelli Alfonso, Maiello Annamaria, Maresca Vincenza, Morlino Giulio, Nappi Francesco, Nastelli Giovanni, Santaniello Enrico, Scala Antonio, Sica Ernesto, Tito Catello) all'unanimità, espressi per appello nominale dei presenti

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare, per i motivi in premessa, il **"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE -LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.**, allegato alla presente deliberazione e composto da n. 22

articoli ed un allegato "A" - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE, DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE SPECIFICHE ;

di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, e che pertanto dalla data dell'entrata in vigore del suddetto regolamento non è più applicabile, alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il regolamento in materia di TOSAP/COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il regolamento che disciplina la TARI/TARIP;

di dare atto che per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento sul sito internet del Comune nella sezione "Regolamenti";

di trasmettere copia del presente Regolamento per opportuna conoscenza alle associazioni di categoria;

di dare atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019.


Con successiva, separata e medesima votazione, espressa per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto il presente verbale

Il Presidente del Consiglio
f.f. Emanuele D'Apice



Il Segretario Generale
Loredana LATTENE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, come attestato dal Responsabile del servizio, con inizio dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi, a i sensi e per gli effetti di cui all'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.


Il responsabile dell'Albo Pretorio on line

21 MAG 2021



- si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 .
- si dà atto che la stessa diverrà eseguibile trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Generale
Loredana Lattene





Citta' di Castellammare di Stabia
Area Metropolitana di Napoli

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE ORGANI POLITICI

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Nr. 12 del 19/04/2021 ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI, REALIZZATE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160".' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 21/05/2021 al 05/06/2021 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-01747-2021.